

Legge regionale 09 novembre 2012 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

**Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.**

**Art. 18**

*(Disposizioni di attuazione del Capo II)*

**1.** Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato:

**a)** sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d'iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell'articolo 5;

**b)** sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.